

TRIBUNALE DI PIACENZA
- SEZIONE LAVORO -
RICORSO IN RIASSUNZIONE
A SEGUITO DI DECLARATORIA DI NULLITA' DELLA
SENTENZA N. 186/2023 TRIB. PIACENZA SEZ. LAV. EX ART
354 C.P.C.
CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI

-♦-

MAURIZIO CIVITILLO(c.f. CVTMRZ69A25G596M) residente in Piedimonte Maltese(CE), Piazza San Francesco 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Pettenati del Foro di Parma(c.f. PTTPTR70E03G337S) in forza di procura allegata in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato nel fascicolo telematico di cui alla causa n. 466/2022 RG Tribunale di Piacenza Sez. Lavoro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello scrivente in Parma Via Passo Buole 1/Ache autorizza le comunicazioni/notificazioni all'indirizzo pec pietro.pettenati@pec.giuffre.it

RICORRENTE
CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO[c.f.: 80185250588], in persona del Ministro *p.t., ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Bologna, Via Alfredo Testoni 6;

RESISTENTE
e contro



MATTEO SCROCCHI(c.f. SCRMTT75M21G535O)
residente in Via Aldo Moro 4, Frazione San Nicolò,
Rottofreno(PC)

nonché contro

tutti gli altri soggetti iscritti nelle Graduatorie
Permanenti di I Fascia ATA – Assistente Tecnico della
Provincia di Piacenza approvate il 19/7/2022(**doc. 16**,
pagg. 7 e 8) e cioè Nadia Pagni, Paola Frigo, Mariano Di
Sarno, Romina Bassi, Veronica Iuculano, Carmela
Cardo, Angelo Riccardo Pagnotta, Emilia Albertelli,
Luigi Caporale, Simona Ratti, Antonio Gruosso e
Carmelo Messina nei confronti dei quali si chiede di
essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami
stante l'evidente difficoltà della notifica nei modi
ordinari visto il rilevante numero e l'impossibilità di
identificarne la residenza e/o il domicilio

-♦-

PREMESSO CHE

A) In data 23/9/2022, il Civitillo depositava nella cancelleria del
Tribunale di Piacenza Sez. Lav. ricorso ex art. 414 c.p.c. del seguente
tenore:

“PREMESSO CHE

FATTO

- 1) *Nell'a.s. 2011/2012, il Civitillo iniziava a frequentare il corso serale in
“Manutenzione ed Assistenza Tecnica”(nuovo ordinamento ex DPR
87/2010) presso l'I.P.I.A. “G. Marconi” di Vairano Patenora(CE).*
- 2) *Il 5/7/22016, al termine del 5° anno di studi(a.s. 2015/2016) otteneva il
diploma professionale in Manutenzione ed Assistenza Tecnica – curvatura
Elettrico/Elettronico(vedasi Diploma; **doc. 1**);*
- 3) *Ottenuto il Diploma, il Civitillo si iscriveva nelle Graduatorie di Circolo ed
Istituto di III Fascia per il personale ATA nella Provincia di Piacenza.*



- 4) *In seguito, dal 1/10/2016 al 17/9/2019 riceveva vari incarichi come Collaboratore Scolastico presso l'I.S. "Romagnosi Casali" di Piacenza e dal 18/9/2019 al 31/8/2022, senza soluzione di continuità, vari incarichi di Assistente Tecnico presso l'ISII "G. Marconi" di Piacenza(vedasi n. 3 contratti annuali Assistente Tecnico Civitillo; **doc. 2-4**);*
- 5) *Il 26/4/2022, l'USR Emilia Romagna pubblicava il Bando di Concorso per soli titoli per l'aggiornamento e l'integrazione, per l'a.s. 2022/2023, delle graduatorie permanenti provinciali di I fascia – ATA 24 mesi relative al profilo professionale di Assistente Tecnico dell'area B del personale ATA(vedasi Decreto Direttoriale n. 275/2022; **doc. 5**);*
- 6) *Avendo superato i 24 mesi di anzianità di servizio nel ruolo di Assistente Tecnico presso l'Isii "G. Marconi" di Piacenza, nel maggio 2022, il ricorrente presentava domanda di inserimento nelle Graduatorie Permanenti di I fascia - ATA 24 mesi – profilo di Assistente Tecnico della provincia di Piacenza(vedasi domanda; **doc. 6**);*
- 7) *Con provvedimento n. 2395 del 27/6/2022, il Dirigente dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, Dott. Maurizio Bocedi, disponeva l'esclusione del Sig. Civitillo dalle graduatorie provinciali provvisorie di prima fascia di Assistente Tecnico“per la mancanza dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso per il profilo professionale di assistente tecnico, rispettivamente dall'art. 2, comma 2, lettera a) e art. 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 275 del 26/4/2022 e dalla tabella di corrispondenza titoli e laboratori ad esso allegata”(vedasi **doc. 7**).*
- 8) *In data 6/7/2022, per il tramite del proprio sindacato, Snals di Piacenza, , il Civitillo proponeva reclamo contro il provvedimento n. 2395 del 27/6/2022 di cui al punto precedente chiedendone la revoca/annullamento(vedasi reclamo; **doc. 8**);*
- 9) *Con successivo provvedimento del 19/7/2022, il Dott. Bocedi respingeva il reclamo del Civitillo(**doc. 9**).*

-♦-

DIRITTO

1. SULLE GRADUATORIE ATA 24 MESI



La graduatoria ATA 24 mesi è una graduatoria permanente di I fascia stilata annualmente su base provinciale da cui il MIUR attinge per le convocazioni finalizzate alle immissioni in ruolo e l'assegnazione delle supplenze annuali.

*Ai sensi dell'art. 554 D.lgs 297/1994, l'inserimento in detta graduatoria avviene a seguito di concorso per soli titoli indetto tramite un bando regionale(nel nostro caso il Decreto Dirigenziale USR Emilia Romagna n. 275 del 26/4/2022- cfr **doc. 2**).*

Per sua stessa definizione, tra i requisiti richiesti per l'accesso a detta graduatoria ATA di I fascia, vi è quello dell'anzianità di servizio di almeno 24mesi(ovvero 23 mesi e 16 giorni) maturata, anche in via non continuativa, presso scuole statali su posti corrispondenti al profilo professionale a cui si vuole accedere.

2. SUL DIRITTO DEL CIVITILLO DI ESSERE IMMESSO NELLE GADUATORIE ATA 24 MESI GIA' DALL'A.S. 2022/2023

Con il provvedimento di esclusione n. 2395 del 27/6/2022, il Dirigente dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, Dott. Bocedi, ha rigettato la domanda del ricorrente volta all'inserimento nelle Graduatorie ATA 24 mesi sostenendo che lo stesso non sarebbe stato in possesso del requisito dell'anzianità di servizio(24 mesi) previsto dall'art. 2 comma 2 del DD 275/2022.

Secondo il Dott. Bocedi, il servizio svolto dal ricorrente come assistente tecnico nell'area AR01 -Meccanica presso l'Isi "G. Marconi" di Piacenza dall'a.s. 2019/2020 al 2021/2022 non andrebbe considerato in quanto, ai sensi della tabella di corrispondenza titoli-laboratori allegata (allegato C) al DD 275/2022, il titolo di studio da lui posseduto (Manutenzione ed Assistenza Tecnica – con qualifica supplementare di curvatura elettrico/elettronica) non gli darebbe accesso ai laboratori dell'area AR01, cioè Meccanica ma bensì solo a quelli dell'area AR02-Elettronica ed Elettrotecnica e dell'area AR08-Chiimica e Fisica.

In forza di detta errata interpretazione il Dott. Bocedi ha quindi disposto l'esclusione del Civitillo dalle graduatorie provinciali provvisorie di prima fascia di Assistente Tecnico per mancanza del requisito dell'anzianità di servizio di cui all'art. 2 comma 2 del D.D. 275/2022(cfr doc. 2) e che il servizio reso dallo stesso nella provincia di Piacenza in



qualità di Assistente Tecnico debba intendersi meramente di fatto e non utile ai fini giuridici.

Si tratta di un'interpretazione errata che non tiene conto del riordino degli istituti professionali attuato con il DPR 87/2010.

Ma andiamo per gradi.

*L'allegato C del DD 275/2022 richiama integralmente l'allegato C del Dm 59/2008(vedasi Allegato C DD 275/2022-**doc. 10**). Si legge infatti "E' integralmente richiamata la disciplina complessiva (tabelle, normativa, eventuale rinvio a percorse disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze) vigente per le nomine a tempo determinato alla data del bando di concorso".*

Nell'allegato C non è presente il titolo di studio del Civitillo e cioè "Manutenzione ed Assistenza Tecnica" mentre compaiono quelli di Tecnico industrie elettriche, Tecniche industrie elettroniche, Tecnico industrie meccaniche e Tecnico sistemi energetici .

Questo perché il DM 59/2008 è antecedente al DPR 87/2010 che ha riordinato gli Istituti Professionali facendo confluire in un unico indirizzo di studi, e cioè "Manutenzione ed Assistenza Tecnica" i precedenti indirizzi e cioè Tecniche industrie elettriche, Tecniche industrie elettroniche, Tecnico industrie meccaniche e Tecnico sistemi energetici.

*Sul punto basta dare un'occhiata alla Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti Professionali di cui all'allegato D del DPR/2010(vedasi DPR 87/2010 e allegato D; **doc. 11, 12**).*

In pratica, dall'a.s. 2010/2011 non esiste più una distinzione tra indirizzo elettrico, elettronico, meccanico ed energetico che sono confluiti in un unico indirizzo che è "Manutenzione ed Assistenza Tecnica" così come disposto dall'art. 8 del DPR 87/2010:"Gli Istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D a partire dall'anno scolastico 2010/2011(...)".

Il Civitillo si è diplomato nel luglio 2016 e si quindi iscritto al primo anno nell'a.s. 2011/2012 e cioè con il nuovo ordinamento previsto dal DPR 87/2010.

Il piano di studi con le attività e gli insegnamenti obbligatori previsto per il nuovo unico indirizzo "Manutenzione ed Assistenza Tecnica" è disciplinato dall'allegato C2(pagina



35) del DPR 87/2010 ed è uguale per tutti(vedasi allegato C2 Dpr 87/2010; **doc. 13**).

In particolare rileva che gli insegnamenti obbligatori dell'ultimo triennio sono Laboratori Tecnologici ed esercitazioni(132 ore in terza, 99 ore in quarta e quinta), tecnologie meccaniche e applicazioni(165 ore in terza e quarta e 99 ore in quinta), tecnologie elettrico-elettroniche(165 ore in terza, 132 in quarta e 99 ore in quinta) e applicazioni e tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione(99 ore in terza, 165 ore in quarta e 264 ore in quinta).

Il percorso di studi dell'indirizzo "Manutenzione ed Assistenza Tecnica" predilige quindi lo studio sia della meccanica che dell'elettronica con una prevalenza della prima.

*E così è stato anche per il Civitillo. Sul punto basta dare uno sguardo alle materie indicate nella sua "pagella" del quarto anno di studi del corso "Manutenzione ed Assistenza Tecnica Triennio"(**doc. 14**).*

La previgente distinzione tra Tecnico elettrico/elettronico, meccanico ed energetico dall'a.s. 2010/2011 non esiste più e non ha quindi più alcuna ragione di esistere.

Con il diploma in "manutenzione ed assistenza tecnica" si è abilitati a svolgere il ruolo di assistente tecnico in tutte le aree(e quindi anche AR01-Meccanica) che precedentemente alla riforma del DPR 87/2010 potevano essere svolte, in forza dell'allegato C del DD 275/2022, dal diplomato in Tecniche industrie elettriche, Tecniche industrie elettroniche, Tecnico industrie meccaniche e Tecnico sistemi energetici che sono confluiti in quest'unico indirizzo.

La distinzione tra Tecnico meccanico, elettrico, elettronico e energetico non c'è più.

O meglio, il diplomato in Manutenzione ed Assistenza Tecnica è, allo stesso tempo, Tecnico meccanico, elettrico, elettronico ed energetico.

Ora, tutta la questione oggetto del presente contenzioso nasce perché il Dott. Bocedi ha applicato tout court l'allegato C del DD 275/2022(e cioè quella del DM 59/2008) senza considerare che, nel frattempo, i vecchi indirizzi degli istituti professionali non esistevano più in quanto convogliati in un unico indirizzo e cioè "Manutenzione ed Assistenza Tecnica" che li comprende tutti.

Il Civitillo, quale diplomato in Manutenzione ed Assistenza Tecnica, ha quindi titolo per poter svolgere la funzione di assistente tecnico in tutte le aree, compresa l'AR01 - MECCANICA, a cui, prima del riordino, potevano accedere i diplomati in Tecniche



delle industrie elettriche, Tecniche delle industrie elettroniche, Tecniche delle industrie meccaniche e Tecniche dei sistemi energetici (e cioè AR01, AR02 e AR08).

Il provvedimento di rigetto della sua domanda di immissione nelle graduatorie permanenti di I fascia ATA 24 mesi è quindi illegittimo.

Il ricorrente aveva infatti pieno titolo per svolgere le funzioni di Assistente Tecnico nell'area AR01-Meccanica e quindi il servizio da lui reso negli anni scolastici da 2019/2020 a 2021/2022 vale ai fini del requisito dell'anzianità di servizio di cui al DD 275/2022.

Facciamo inoltre presente che il titolo del Civitillo è stato convalidato per ben tre anni consecutivi dall' l'Isii "G. Marconi" di Piacenza che, tenendo conto del riordino degli istituti professionali attuato con il DPR 87/2010, gli ha affidato tre incarichi annuali di Assistente Tecnico nell'area AR01.

Aggiungiamo infine che l'indirizzo "Manutenzione ed Assistenza Tecnica" è stato confermato dalla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale di cui al Dlgs 61/2017 che è entrata in vigore dall'a.s. 2022/2023.

Passiamo ora ad un'altra questione.

Il Diploma del Civitillo è di "Manutenzione ed Assistenza Tecnica – Curvatura elettrica/elettronica".

L'ulteriore qualifica specificata nel Diploma "Curvatura Elt/Elettronica" non è un limite ma un qualcosa in più rispetto al diploma base in Manutenzione ed Assistenza Tecnica.

E' quindi una ulteriore qualifica riconosciuta al Civitillo oltre a quella di Manutenzione ed Assistenza Tecnica. Grazie a questa ulteriore qualifica il ricorrente può certificare gli impianti elettrici/elettronici.

In altre parole il Civitillo ha studiato le materie obbligatorie previste dall'allegato C2 del DPR 87/2010 diplomandosi così in "Manutenzione ed Assistenza Tecnica". Oltre a dette materie obbligatorie ne ha poi seguite altre facoltative che gli hanno consentito di ottenere una ulteriore qualifica in curvatura elt/elettronica.

Ciò che conta ai fini del presente contenzioso non è l'ulteriore qualifica ma il diploma base in Manutenzione ed Assistenza Tecnica che, in forza del riordino attuato con il DPR 87/2010, ha convogliato in un unico indirizzo i vecchi percorsi di studio in



Tecniche delle industrie elettriche, Tecniche delle industrie elettroniche, Tecniche delle industrie meccaniche e Tecniche dei sistemi energetici.

Se il ricorrente non si fosse impegnato per prendere l'ulteriore qualifica in Cuvatura elt/elettronica e si fosse limitato a prendere il diploma base in Manutenzione ed Assistenza Tecnica non ci sarebbero questioni.

Alla luce di quanto sopra il Civitillo ha tutti i requisiti per poter essere inserito nelle Graduatorie permanenti di I fascia ATA DI Assistente Tecnico in quanto il Diploma in Manutenzione ed Assistenza Tecnica lo abilita a svolgere le funzioni di Assistente Tecnico nelle Area AR01, AR02 e AR08.

Il servizio reso presso l'Isii G. Marconi di Piacenza dall'a.s. 2019/2020 al 2021/2022 deve quindi essere considerato a pieno titolo anche ai fini giuridici.

3. SUL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DEL CIVITILLO -SUA IMMISSIONE IN RUOLO CON DECENZA GIURIDICA DAL 1/9/2022

Il calcolo del punteggio spettante al Civitillo nel caso in cui fosse stato inserito nella Graduatoria di I fascia ATA-Assistente Tecnico va fatto ai sensi dell'Allegato A del DD 275/2022(cfr doc. 2).

*Seguendo le indicazioni di detto allegato, il ricorrente, considerando i titoli ed il servizio indicati nella sua domanda di inserimento nelle Graduatorie di I fascia(cfr doc. 6), avrebbe dovuto essere inserito in dette graduatorie di I fascia con un punteggio di 26,5(vedasi conteggio allegato; **doc. 15**).*

*Con detto punteggio, considerando la Graduatoria di I fascia definitiva per la provincia di Piacenza approvata il 19/7/2022(**doc. 16**) avrebbe occupato l'ottavo posto dopo Angelo Riccardo(27,5 punti) e prima di Matteo Scrocchi(25,20 punti).*

*Ora, considerando che, con decorrenza dal 1/9/2022, nella provincia di Piacenza, sono stati immessi in ruolo 3 assistenti tecnici prelevati dalla Graduatoria Definitiva (cfr doc. 16) tra i quali risulta esserci il Sig. Matteo Scrocchi(25,20 punti), con i suoi 26,5 punti il Civitillo avrebbe ottenuto l'immissione in ruolo e cioè un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1/9/2022 presso il Liceo Giulia Molino Colombini di Piacenza (vedasi provvedimento conferimento incarichi a tempo indeterminato a firma del Dott. Bocedi del 1/9/2022 – prot. N. 3614-**doc. 17**).*

P.Q.M.



Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, con il presente ricorso

CHIEDE

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:

previa disapplicazione del provvedimento n. 2395 del 27/6/2022 del Dirigente dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, Dott. Bocedi di esclusione del Civitillo dalla Graduatoria di I Fascia Ata – Assistenti Tecnici della provincia di Piacenza nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, successivo e/o comunque connesso,

- Accertare e dichiarare che il titolo di studi del Civitillo lo abilita a svolgere la funzione di Assistente Tecnico anche nell'area AR01-Meccanica;*
- Accertare e dichiarare che il servizio svolto dal Civitillo negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 come Assistente Tecnico nell'area AR01 dell'Isii "G. Maconi" di Piacenza deve essere considerato a pieno titolo giuridico ai fini del requisito dell'anzianità di servizio prevista dall'art. 2 comma 2.2. lett. a del D.D. 275/2022(cfr doc. 2);*
- Accertare e dichiarare che il Civitillo ha tutti i requisiti per essere immesso nelle Graduatorie di I Fascia ATA di Assistente Tecnico della provincia di Piacenza con un punteggio di 26,5 punti e che quindi la sua domanda di immissione deve essere accolta con effetto giuridico dal 13 maggio 2022 (data di invio della domanda di immissione) e/o comunque in termine utile per poter partecipare alle procedure di immissione in ruolo e/o nomine annuali per l'a.s. 2022/2023;*
- Condannare il MIUR ad inserire il Sig. Civitillo nelle Graduatorie di I fascia ATA – Assistenti Tecnici della provincia di Piacenza, con decorrenza giuridica dal 13 maggio 2022 e/o comunque in termine utile per poter partecipare alle procedure di immissione in ruolo e/o nomine annuali per l'a.s. 2022/2023, assegnandogli il punteggio di 26,5 punti;*
- Condannare infine il MIUR a conferire al Civitillo un incarico a tempo indeterminato e/o immetterlo in ruolo nel profilo di Assistente Tecnico con*



decorrenza giuridica dall'a.s. 2022/2023 sul posto assegnato al Sig. Matteo Scrocchi presso il Liceo Giulia Molino Colombini di Piacenza o, in subordine, su altro posto disponibile della provincia di Piacenza.

Con vittoria di spese di lite oltre Rimb. Forf. spese generali, CPA e Iva.

-♦-

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 5° della legge 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa ha un valore indeterminabile. Nulla è dovuto a titolo di contributo unificato avendo il ricorrente per l'anno 2021 un reddito familiare inferiore ai limiti di legge(vedasi autocertificazione redditi; **doc. 18**).*

-♦-

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Diploma Civitillo*
- 2) Contratto annuale Civitillo 2019/2020*
- 3) Contratto annuale Civitillo 2020/2021*
- 4) Contratto annuale Civitillo 2021/2022*
- 5) Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 275 del 26/4/2022*
- 6) Domanda Civitillo inserimento Graduatorie I Fascia ATA Assistenti Tecnici
provincia di Piacenza*
- 7) Provvedimento Dirigente IX Ambito Territoriale di Parma e Piacenza n. 2395
del 27/6/2022*
- 8) Reclamo Civitillo*
- 9) Rigetto reclamo Civitillo*
- 10) Allegato C DD 275/2022*
- 11) DPR 87/2010*
- 12) Allegato D DPR 87/2010*
- 13) Allegato C2 DPR 87/2010*
- 14) Pagella Civitillo a.s. 2014/2015*
- 15) Conteggio punteggio Civitillo*
- 16) Graduatoria Definitiva I fascia ATA Assistenti Tecnici prov. di PC*
- 17) Conferimento incarichi a tempo indeterminato Assistenti Tecnici 2022/2023*
- 18) Autocertificazione redditi Civitillo per esenzione C.U.*



Salvis iuribus. “

- B)** Si instaurava così la causa n. 466/2022 RG.
- C)** In data 22/12/2022 si costituiva nel giudizio n. 466/2022 RG il Ministero dell'Istruzione, depositando la propria memoria difensiva, che concludeva per il rigetto del ricorso proposto dal Civitillo con vittoria di spese di lite.
- D)** Con sentenza n. 186/2023, pubblicata il 24/10/2023(**doc. B**), il Tribunale di Piacenza, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Camilla Milani, rigettava il ricorso compensando integralmente le spese di lite.
- E)** Con ricorso in appello depositato nella cancelleria della Corte d'Appello di Bologna Sez. Lav. il 15/4/2024(**doc. C**), il Civitillo impugnava la sentenza n. 186/2023 del Trib. di PC SEz. Lav. per i seguenti motivi:

“1° MOTIVO: MANCATA ATTUAZIONE DEL DPR 87/2010 – ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL’ALLEGATO C DEL DM 59/2008(allegato C del D.D. n.275 del 26/4/2022) ALLA LUCE DEL RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI ATTUATO CON IL DPR 87/2010 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Con questo motivo si impugna il capo della sentenza di 1° grado da pag. 2 – “Il ricorso non può trovare accoglimento(...)” a pagina 3 – “Secondo la tabella di corrispondenza titoli-laboratori(...)” nonché a pagina 3 il capo della sentenza da “Senza contare che, ad ogni modo, l’Amministrazione convenuta(...)” a “La riorganizzazione degli Istituti Professionali e dei relativi diplomi (...), nel caso di specie è appunto quello di “curvatura etl/ elettronica(cfr doc. 1 ric.)”

In detto capo della sentenza il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato la tabella di corrispondenza titoli-laboratori di cui all’allegato C del DM 59/2008(richiamato dall’allegato C del DD 275/2022 – bando di concorso) senza tenere minimamente conto del fatto che con il più recente



DPR 87/2010 è stato attuato il riordino degli Istituti Professionali ed in particolare dei corsi di Manutenzione ed Assistenza Tecnica.

Ma partiamo dall'inizio.

Con il provvedimento di esclusione n. 2395 del 27/6/2022, il Dirigente dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, Dott. Bocedi, ha rigettato la domanda del ricorrente volta all'inserimento nelle Graduatorie ATA 24 mesi sostenendo che lo stesso non sarebbe stato in possesso del requisito dell'anzianità di servizio(24 mesi) previsto dall'art. 2 comma 2 del DD 275/2022.

Secondo il Dott. Bocedi, il servizio svolto dal ricorrente come assistente tecnico nell'area AR01 -Meccanica presso l'Isii "G. Marconi" di Piacenza dall'a.s. 2019/2020 al 2021/2022 non andrebbe considerato in quanto, ai sensi della tabella di corrispondenza titoli-laboratori allegata (allegato C) al DD 275/2022, il titolo di studio da lui posseduto (Manutenzione ed Assistenza Tecnica – con qualifica supplementare di curvatura elettrico/elettronica) non gli darebbe accesso ai laboratori dell'area AR01, cioè Meccanica ma bensì solo a quelli dell'area AR02-Elettronica ed Elettrotecnica e dell'area AR08-Chimica e Fisica.

In forza di detta errata interpretazione il Dott. Bocedi ha quindi disposto l'esclusione del Civitillo dalle graduatorie provinciali provvisorie di prima fascia di Assistente Tecnico per mancanza del requisito dell'anzianità di servizio di cui all'art. 2 comma 2 del D.D. 275/2022(cfr doc. 2) e che il servizio reso dallo stesso nella provincia di Piacenza in qualità di Assistente Tecnico debba intendersi meramente di fatto e non utile ai fini giuridici.

Si tratta di un'interpretazione errata che è stata condivisa dal Giudice di primo grado e che non tiene minimamente conto del riordino degli istituti professionali attuato con il DPR 87/2010.

Ma andiamo per gradi.

*L'allegato C del DD 275/2022 richiama integralmente l'allegato C del Dm 59/2008(vedasi Allegato C DD 275/2022-**doc. 10**). Si legge infatti "E' integralmente richiamata la disciplina complessiva (tabelle, normativa, eventuale rinvio a percorse disposizioni o tabelle da applicare in determinate*



circostanze) vigente per le nomine a tempo determinato alla data del bando di concorso”.

Nell'allegato C del Dm 59/2008 non è presente il titolo di studio del Civitillo e cioè “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” mentre compaiono quelli di Tecnico industrie elettriche, Tecniche industrie elettroniche, Tecnico industrie meccaniche e Tecnico sistemi energetici.

Questo perché il DM 59/2008 è antecedente al DPR 87/2010 che ha riordinato gli Istituti Professionali facendo confluire in un unico indirizzo di studi, e cioè “**Manutenzione ed Assistenza Tecnica**” i precedenti indirizzi e cioè Tecniche industrie elettriche, Tecniche industrie elettroniche, Tecnico industrie meccaniche e Tecnico sistemi energetici.

Sul punto basta dare un'occhiata alla Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti Professionali di cui all'allegato D del DPR/2010(vedasi DPR 87/2010 e allegato D; **doc. 11, 12**).

In pratica, dall'a.s. 2010/2011, e cioè dall'entrata in vigore del DPR 87/2010, non esiste più una distinzione tra i diplomi in Tecniche industrie elettriche, Tecniche industrie elettroniche, Tecnico industrie meccaniche e Tecnico sistemi energetici che sono confluiti in un unico indirizzo che è “**Manutenzione ed Assistenza Tecnica**” così come disposto dall'art. 8 del DPR 87/2010:”Gli Istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D a partire dall'anno scolastico 2010/2011(...)”.

Il Civitillo si è diplomato nel luglio 2016 e si è quindi iscritto al primo anno nell'a.s. 2011/2012 e cioè con il nuovo ordinamento degli Istituti Professionali come riordinato dal DPR 87/2010.

Il piano di studi con le attività e gli insegnamenti obbligatori previsto per il nuovo unico indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” è disciplinato dall'allegato C2(pagina 35) del DPR 87/2010 ed è uguale per tutti(vedasi allegato C2 Dpr 87/2010; **doc. 13**).

In particolare rileva che gli insegnamenti obbligatori dell'ultimo triennio sono Laboratori Tecnologici ed esercitazioni(132 ore in terza, 99 ore in quarta e



quinta), tecnologie meccaniche e applicazioni(165 ore in terza e quarta e 99 ore in quinta), tecnologie elettrico-elettroniche(165 ore in terza, 132 in quarta e 99 ore in quinta) e applicazioni e tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione(99 ore in terza, 165 ore in quarta e 264 ore in quinta).

Il percorso di studi dell'indirizzo "Manutenzione ed Assistenza Tecnica" predilige quindi lo studio sia della meccanica che dell'elettronica con una prevalenza della prima.

E così è stato anche per il Civitillo. Sul punto basta dare uno sguardo alle materie indicate nella sua "pagella" del quarto anno di studi del corso "Manutenzione ed Assistenza Tecnica Triennio"(doc. 14).

La previgente distinzione tra Tecnico elettrico/elettronico, meccanico ed energetico dall'a.s. 2010/2011 non esiste più. Esiste infatti solo il Diploma in "Manutenzione ed Assistenza Tecnica".

Con il diploma in "manutenzione ed assistenza tecnica" si è abilitati a svolgere il ruolo di assistente tecnico in tutte le aree(e quindi anche AR01-Meccanica) che precedentemente alla riforma del DPR 87/2010 potevano essere svolte, in forza dell'allegato C del DM 59/2008(richiamato dal DD 275/2022 e cioè dal bando di concorso), dal diplomato in Tecniche industrie elettriche, Tecniche industrie elettroniche, Tecnico industrie meccaniche e Tecnico sistemi energetici che sono confluiti in quest'unico indirizzo.

La distinzione tra Tecnico meccanico, elettrico, elettronico e energetico non c'è più.

O meglio, il diplomato in Manutenzione ed Assistenza Tecnica è, allo stesso tempo, Tecnico meccanico, elettrico, elettronico ed energetico.

Ora, tutta la questione oggetto del presente contenzioso nasce perché il Dott. Bocedi, così come il Tribunale di Piacenza, ha applicato in modo errato l'allegato C del DD 275/2022(e cioè quella del DM 59/2008) senza considerare che, nel frattempo, i vecchi indirizzi degli istituti professionali non esistevano più in quanto convogliati in un unico indirizzo e cioè "Manutenzione ed Assistenza Tecnica" che li comprende tutti.



Il Civitillo, quale diplomato in Manutenzione ed Assistenza Tecnica, ha quindi titolo per poter svolgere la funzione di assistente tecnico in tutte le aree, compresa l'AR01 -MECCANICA, a cui, prima del riordino, potevano accedere i diplomati in Tecniche delle industrie elettriche, Tecniche delle industrie elettroniche, Tecniche delle industrie meccaniche e Tecniche dei sistemi energetici (e cioè AR01, AR02 e AR08).

Il provvedimento di rigetto della sua domanda di immissione nelle graduatorie permanenti di I fascia ATA 24 mesi è quindi illegittimo.

Il ricorrente aveva infatti pieno titolo per svolgere le funzioni di Assistente Tecnico nell'area AR01-Meccanica e quindi il servizio da lui reso negli anni scolastici da 2019/2020 a 2021/2022 vale ai fini del requisito dell'anzianità di servizio di cui al DD 275/2022.

Facciamo inoltre presente che il titolo del Civitillo è stato convalidato per ben tre anni consecutivi dall' l'Isii "G. Marconi" di Piacenza che, tenendo conto del riordino degli istituti professionali attuato con il DPR 87/2010, gli ha affidato tre incarichi annuali di Assistente Tecnico nell'area AR01.

Aggiungiamo infine che l'indirizzo unico in "Manutenzione ed Assistenza Tecnica" è stato confermato dalla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale di cui al Dlgs 61/2017 che è entrata in vigore dall'a.s. 2022/2023.

*Alla luce di quanto sopra, quanto scritto alla pagina 3 della sentenza impugnata e cioè "Secondo la tabella di corrispondenza titoli-laboratori allegata al D.D. n. 275 del 26/04/2022 (allegato C del DM 59/2008 in forza del richiamo), il diploma di maturità professionale di cui è in possesso il ricorrente consente all' accesso ai laboratori dell'Area AR02 (elettronica ed elettrotecnica) o dell'Area AR08 (chimica e fisica) e non quello rivendicato riferibile all'Area AR 01 (meccanica) " non è solo totalmente errato ma potrebbe anche considerarsi come un **difetto di motivazione visto che il diploma/titolo di studio del Civitillo non è presente nell'allegato C del DM 59/2008 perché introdotto con il successivo DPR87/2010.***

Passiamo ora ad un'altra questione.



Il Diploma del Civitillo è di “Manutenzione ed Assistenza Tecnica – Curvatura elettrica/elettronica”.

L’ulteriore qualifica specificata nel Diploma “Curvatura Elt/Elettronica” non è un limite ma un qualcosa in più rispetto al diploma base in Manutenzione ed Assistenza Tecnica.

E’ quindi una ulteriore qualifica riconosciuta al Civitillo oltre a quella di Manutenzione ed Assistenza Tecnica. Grazie a questa ulteriore qualifica il ricorrente può certificare gli impianti elettrici/elettronici.

In altre parole il Civitillo ha studiato le materie obbligatorie previste dall’allegato C2 del DPR 87/2010 diplomandosi così in “Manutenzione ed Assistenza Tecnica”. Oltre a dette materie obbligatorie ne ha poi seguite altre facoltative che gli hanno consentito di ottenere una ulteriore qualifica in curvatura elt/elettronica.

Ciò che conta ai fini del presente contenzioso non è l’ulteriore qualifica ma il diploma base in Manutenzione ed Assistenza Tecnica che, in forza del riordino attuato con il DPR 87/2010, ha convogliato in un unico indirizzo i vecchi percorsi di studio in Tecniche delle industrie elettriche, Tecniche delle industrie elettroniche, Tecniche delle industrie meccaniche e Tecniche dei sistemi energetici.

Se il ricorrente non si fosse impegnato per prendere l’ulteriore qualifica in Curvatura elt/elettronica e si fosse limitato a prendere il diploma base in Manutenzione ed Assistenza Tecnica non ci sarebbero questioni.

Alla luce di quanto sopra il Civitillo ha tutti i requisiti per poter essere inserito nelle Graduatorie permanenti di I fascia ATA DI Assistente Tecnico in quanto il Diploma in Manutenzione ed Assistenza Tecnica lo abilita a svolgere le funzioni di Assistente Tecnico nelle Area AR01, AR02 e AR08.

Il servizio reso presso l’Isii G. Marconi di Piacenza dall’a.s. 2019/2020 al 2021/2022 deve quindi essere considerato a pieno titolo anche ai fini giuridici.

Il capo della sentenza qui impugnato è quindi errato in quanto non tiene conto del riordino degli Istituti professionali di cui al DPR 87/2010 che ha



unificato in un unico diploma in “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” i precedenti diplomi in Tecniche delle industrie elettriche, Tecniche delle industrie elettroniche, Tecniche delle industrie meccaniche e Tecniche dei sistemi energetici.

Ci teniamo infine a far presente che, a differenza di quanto scritto in sentenza, l’Amministrazione convenuta non ha fornito alcuna compiuta ricostruzione delle ragioni sottese al suo operato e la riorganizzazione degli Istituti Professionali attuata dal DPR 87/2010 ha inciso radicalmente sul diploma in Manutenzione ed Assistenza Tecnica unificando i precedenti orientamenti. Si ribadisce in questa sede la contestazione del doc. 3 prodotto dal Ministero che non corrisponde né all’allegato C del DD 275/2022 né all’allegato C del DM 59/2008. L’allegato C del DD 275/2022, che corrisponde all’allegato C del DM 59/2008 è infatti il nostro doc. 10 o il doc. 11 di controparte. E l’allegato C del DM 59/2008 non è mai stato aggiornato alla luce del riordino degli Istituti Professionali attuato con il DPR 87/2010. Il doc. 3 di controparte è un documento non ufficiale, di provenienza sconosciuta, che non ha alcuna valenza giuridica e che quindi non può essere tenuto in alcuna considerazione ai fini del presente giudizio.

Segue: ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI 1 GRADO – CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE

Con il presente motivo si impugna il seguente capo della sentenza di 1° grado “Le ragioni poste a sostegno del ricorso, sintetizzabili nel mancato coordinamento tra le previsioni delle tabelle di comparazione titoli – laboratori, allegate al DM 59/2008(allegato C) e l’allegato D del DPR 87/2010 recante disposizioni per il riordino degli Istituti Professionali potevano tutt’al più essere fatte valere a sostegno dell’illegittimità delle clausole del bando e delle tabelle allegate per contrasto con la disciplina regolamentare sopravvenuta relativa al riordino dei diplomi professionali, doglianze non proposte con il presente ricorso”.

Questo capo della sentenza è prima di tutto contraddittorio.



Come si fa ad affermare che non abbiamo proposto la doglianza inerente l'illegittimità delle clausole del bando per contrasto con la disciplina regolamentare sopravvenuta quando tutto il ricorso di primo grado è fondato sul mancato coordinamento e sul contrasto tra le previsioni delle tabelle di comparazione titoli – laboratori di cui all'allegato C del DM 59/2008 e l'allegato D del DPR 87/2010 che ha riordinato gli Istituti Professionali. In questo capo della sentenza c'è qualcosa che non torna dal punto di vista logico prima che giuridico.

Si potrebbe tutt'al più comprendere quanto scritto nella sentenza se ci fosse un difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del TAR, ma non c'è.

Anche questo capo della sentenza deve quindi essere riformato.

2 ° MOTIVO – MANCATO RICONOSCIMENTO ANCHE AI FINI GIURIDICI DEL PERIODO LAVORATO DAL CIVITILLO PRESSO IL MIUR COME ASSISTENTE TECNICO (18/9/2019-31/8/2022)- SUO INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DI 1 FASCIA CON DECORRENZA DALLA DOMANDA CON IL PUNTEGGIO DI 26,5- SUA IMMISSIONE IN RUOLO COME ASSISTENTE TECNICO CON DECORRENZA DAL 1/9/2022

Con questo motivo si impugna il capo della sentenza da pagina 3 “Legittimo è altresì il riconoscimento del periodo precedentemente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta come Assistente Tecnico (...) ai soli fini economici e non giuridici(..)” a pagina 4 “Ciò perché l'art. 2126 del codice civile(...) (così TAR Puglia Lecce Sez. II, 16/5/2013, n. 1112 e Trib. Ravenna, ord. 8/1/2014, RGL 1238/2013)”.

Il mancato riconoscimento anche ai fini giuridici del periodo prestato dal Civitillo alle dipendenze del Ministero come Assistente Tecnico è una naturale conseguenza del mancato accoglimento del motivo principale del ricorso di 1° grado e cioè quello di cui al 1° motivo di appello.



Ne deriva che se questa Ill.ma Corte dovesse ritenere fondato il 1° motivo d'appello dovrà altresì riformare anche questo capo della sentenza riconoscendo anche ai fini giuridici il periodo 18/9/2019-31/8/2022.

Ciò comporterebbe l'inserimento del Civitillo nella graduatoria di 1 fascia di Assistente Tecnico con il punteggio di 26,50 punti.

Il calcolo del punteggio spettante al Civitillo nel caso in cui fosse stato inserito nella Graduatoria di I fascia ATA-Assistente Tecnico va fatto ai sensi dell'Allegato A del DD 275/2022(cfr doc. 2).

*Seguendo le indicazioni di detto allegato, il ricorrente, considerando i titoli ed il servizio indicati nella sua domanda di inserimento nelle Graduatorie di I fascia(cfr doc. 6), avrebbe dovuto essere inserito in dette graduatorie di I fascia con un punteggio di 26,5(vedasi conteggio allegato; **doc. 15**).*

*Con detto punteggio, considerando la Graduatoria di I fascia definitiva per la provincia di Piacenza approvata il 19/7/2022(**doc. 16**) avrebbe occupato l'ottavo posto dopo Angelo Riccardo(27,5 punti) e prima di Matteo Scrocchi(25,20 punti).*

*Ora, considerando che, con decorrenza dal 1/9/2022, nella provincia di Piacenza, sono stati immessi in ruolo 3 assistenti tecnici prelevati dalla Graduatoria Definitiva (cfr doc. 16) tra i quali risulta esserci il Sig. Matteo Scrocchi(25,20 punti), con i suoi 26,5 punti il Civitillo avrebbe ottenuto l'immissione in ruolo e cioè un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1/9/2022 presso il Liceo Giulia Molino Colombini di Piacenza (vedasi provvedimento conferimento incarichi a tempo indeterminato a firma del Dott. Bocedi del 1/9/2022 – prot. N. 3614-**doc. 17**).”.*

F) Si instaurava così la causa d'appello n. 223/2024 RG Lav.

G) Con memoria depositata nella cancelleria della Corte il 25/10/2024(**doc. D**) si costituiva in giudizio il Ministero che eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità della sentenza di 1° grado per violazione dell'art. 102 c.p.c. e cioè per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e, nel merito, concludeva per il rigetto dell'appello.



H) Con sentenza n. 622/2024 depositata l'8/11/2024(**doc. E**), la Corte d'Appello di Bologna Sez. Lavoro dichiarava la nullità della sentenza n. 186/2023 del Tribunale di Piacenza Sezione Lavoro per violazione dell'art. 102 c.p.c. e rimetteva la causa innanzi al medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c. 1° comma, in quanto, si legge nella motivazione, *“nel caso qui in esame, l'allora ricorrente avrebbe dovuto – sin al primo grado – evocare in giudizio tutti i soggetti c.d. controinteressati, ossia tutti i soggetti iscritti nelle Graduatorie di I Fascia ATA – Assistente Tecnico della Provincia di Piacenza vigenti protempore e non solo Matteo Scrocchi, trattandosi di soggetti potenzialmente pregiudicati dal reinserimento in graduatoria del Civitillo(...)”*.

◦ ◦ ◦

Tutto ciò premesso, il Sig. Civitillo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, intende riassumere il giudizio per cui

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Piacenza, Sez. Lavoro, affinché fissi l'udienza di discussione della causa, al fine di sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:

previa disapplicazione del provvedimento n. 2395 del 27/6/2022 del Dirigente dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, Dott. Bocedi di esclusione del Civitillo dalla Graduatoria di I Fascia Ata – Assistenti Tecnici della provincia di Piacenza nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, successivo e/o comunque connesso,

- Accertare e dichiarare che il titolo di studi del Civitillo lo abilita a svolgere la funzione di Assistente Tecnico anche nell'area AR01-Meccanica;
- Accertare e dichiarare che il servizio svolto dal Civitillo negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 come Assistente Tecnico



nell'area AR01 dell'Isii "G. Maconi" di Piacenza deve essere considerato a pieno titolo giuridico ai fini del requisito dell'anzianità di servizio prevista dall'art. 2 comma 2.2. lett. a del D.D. 275/2022(cfr doc. 2);

- Accertare e dichiarare che il Civitillo ha tutti i requisiti per essere immesso nelle Graduatorie di I Fascia ATA di Assistente Tecnico della provincia di Piacenza con un punteggio di 26,5 punti e che quindi la sua domanda di immissione deve essere accolta con effetto giuridico dal 13 maggio 2022 (data di invio della domanda di immissione) e/o comunque in termine utile per poter partecipare alle procedure di immissione in ruolo e/o nomine annuali per l'a.s. 2022/2023;
- Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito(già MIUR) ad inserire il Sig. Civitillo nelle Graduatorie di I fascia ATA – Assistenti Tecnici della provincia di Piacenza , con decorrenza giuridica dal 13 maggio 2022 e/o comunque in termine utile per poter partecipare alle procedure di immissione in ruolo e/o nomine annuali per l'a.s. 2022/2023, assegnandogli il punteggio di 26,5 punti;
- Condannare infine il Ministero dell'Istruzione e del Merito(già MIUR) a conferire al Civitillo un incarico a tempo indeterminato e/o immetterlo in ruolo nel profilo di Assistente Tecnico con decorrenza giuridica dall'a.s. 2022/2023 sul posto assegnato al Sig. Matteo Scrocchi presso il Liceo Giulia Molino Colombini di Piacenza o, in subordine, su altro posto disponibile della provincia di Piacenza.

Con vittoria di spese di lite oltre Rimb. Forf. spese generali, CPA e Iva.

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 5° della legge 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa ha un valore indeterminabile. Nulla è dovuto a titolo di contributo unificato avendo il ricorrente per l'anno 2024 un reddito familiare inferiore ai limiti di legge(vedasi autocertificazione redditi; **doc. F**).*

o o o



ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Tranne che per il Sig. Matteo Scrocchi per il quale si è riusciti a risalire, non senza difficoltà, alla residenza, non siamo in grado di rintracciare i dati necessari per procedere con la notifica con i mezzi ordinari a tutti gli altri controinteressati e cioè agli altri soggetti iscritti nelle Graduatorie Permanenti di I Fascia ATA – Assistente Tecnico della Provincia di Piacenza approvate il 19/7/2022(**doc. 16**, pagg. 7 e 8).

Visto l'elevato numero dei controinteressati e l'evidente difficoltà nel rintracciare le loro residenze e/o domicili, ecc. si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, se possibile, tramite la pubblicazione del presente ricorso nonché del decreto di fissazione d'udienza nell'apposita dedicata sezione del sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

o o o

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

A) Fascicolo di parte causa n. 466/2022 Rg
contenente i seguenti **documenti**:

- 1) *Diploma Civitillo*
- 2) *Contratto annuale Civitillo 2019/2020*
- 3) *Contratto annuale Civitillo 2020/2021*
- 4) *Contratto annuale Civitillo 2021/2022*
- 5) *Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 275 del 26/4/2022*
- 6) *Domanda Civitillo inserimento Graduatorie I Fascia ATA Assistenti Tecnici
provincia di Piacenza*
- 7) *Provvedimento Dirigente IX Ambito Territoriale di Parma e Piacenza n. 2395
del 27/6/2022*
- 8) *Reclamo Civitillo*
- 9) *Rigetto reclamo Civitillo*



- 10) *Allegato C DD 275/2022*
- 11) *DPR 87/2010*
- 12) *Allegato D DPR 87/2010*
- 13) *Allegato C2 DPR 87/2010*
- 14) *Pagella Civitillo a.s. 2014/2015*
- 15) *Conteggio punteggio Civitillo*
- 16) *Graduatoria Definitiva I fascia ATA Assistenti Tecnici prov. di PC*
- 17) *Conferimento incarichi a tempo indeterminato Assistenti Tecnici 2022/2023*
- 18) *Autocertificazione redditi Civitillo per esenzione C.U.*

e i seguenti **ATTI**

- 1) Duplicato informatico Ricorso 414 c.p.c. causa n. 466/2022
RG
o
- B) Duplicato Informatico Sentenza n. 186/2023 Trib. Piacenza Sez.
Lav.
- C) Duplicato Informatico Ricorso in Appello Civitillo causa n.
223/2024 RG Corte Appello Bo Sez. Lav.
- D) Duplicato Informatico Memoria Difensiva Appello Ministero
Istruzione causa n. 223/2024 RG Corte Appello Bo Sez. Lav.
- E) Duplicato Informatico sentenza n.622/2024 Corte Appello
Bologna Sez. lav. causa n. 223/2024 RG Corte Appello Bo Sez.
Lav.
- F) Autocertificazione Redditi Civitillo per esenzione contributo
unificato

Parma-Piacenza, 9/1/2025

Avv. Pietro Pettenati

